

CENTRO REGIONALE PER L'AMIANTO – CASALE MONFERRATO

PROGETTO DI RICERCA:

Monitoraggio di procedimenti giudiziari in tema di effetti dell'amianto sulla salute e realizzazione di una banca dati

Newsletter

n. 3



giugno / luglio 2009

Newsletter mensile di informazione giuridica dedicata ai procedimenti giudiziari ed alle novità legislative in materia di effetti dell'amianto sulla salute.

Fonti: stampa nazionale e locale; contatti con gli uffici giudiziari, con le parti processuali, e con le principali associazioni delle vittime e degli esposti; presenza ai procedimenti di maggior rilievo.

A cura di

Stefano Zirulia

s.zirulia@gmail.com

CONTENUTI

1. Notizia del **rinvio a giudizio del processo Eternit di Torino**
2. Pubblicate sul sito internet del Centro di Casale Monferrato **due recenti sentenze penali in tema di esposizione all'amianto e nesso di causalità**

NOTIZIA SUL PROCESSO ETERNIT

Si segnala che, come riportato dalla stampa nazionale, il giorno 22 luglio 2009 si è conclusa l'udienza preliminare del **maxi-processo Eternit di Torino**. Il GUP ha **rinvioato gli imputati a giudizio**, respingendo tutte le eccezioni dei difensori. **Il dibattimento si aprirà a dicembre**. Non appena disponibile verrà pubblicato il decreto che dispone il giudizio sul sito del Centro Amianto.

App. Trento, dep. 10/06/2009 – Trib. Cuneo, ud. 20/12/2008

Le due pronunce sono state **pubblicate sul sito web del Centro Amianto di Casale Monferrato** (<http://www.aslal.it/Sezione.jsp?idSezione=245>). I giudici **hanno condannato** i soggetti responsabili della sicurezza e dell'igiene dell'ambiente di lavoro per aver cagionato la morte di due operai esponendoli all'inalazione di fibre di amianto e in tal modo determinando l'insorgenza della patologia "**mesotelioma pleurico**".

Snodo cruciale di entrambe le sentenze è **l'accertamento del nesso causale** sia tra l'evento "morte per mesotelioma pleurico" e *uno specifico periodo di esposizione all'amianto (causalità c.d. naturalistica)*; sia tra il medesimo evento e *l'omessa adozione da parte dei datori di lavoro delle cautele che all'epoca erano tecnicamente realizzabili (causalità intesa come evitabilità)*.

La sussistenza del nesso eziologico (sotto entrambi i menzionati profili) è affermata, nelle decisioni in epigrafe, sulla base della **teoria multistadio della cancerogenesi**. Si tratta di una legge scientifica di natura **epidemiologica e sperimentale**, secondo la quale il processo tipico della cancerogenesi – *al quale non vi è motivo di ritenere che sfugga il mesotelioma* – è dose-correlato, ossia presenta *maggiori probabilità* di svilupparsi, e di evolversi più rapidamente, all'aumentare *della durata e dell'intensità* dell'esposizione al fattore cancerogeno. Tale effetto promotore del decorso della malattia – determinato appunto dalla durata e dall'intensità dell'esposizione – comporta, sul piano giuridico, che **tutti i periodi di esposizione**, nonché **tutte le condotte che omettono di abbattere i livelli di concentrazione delle fibre nell'aria**, contribuiscono a determinare l'evento morte *hic et nunc*, e pertanto rilevano quali concause ai sensi dell'art. 41 comma 1 c.p.

Di seguito vengono indicati alcuni dei passaggi di maggiore rilievo riscontrati nelle sentenze in parola.

Il Tribunale di Cuneo

rileva che «non esiste una soglia di esposizione ad amianto al di sotto della quale il rischio di mesotelioma sia nullo (anche una dose minima può innescare il processo che porta all'insorgenza di tale malattia: c.d. "dose killer" o "dose grilletto")»; e che «alcuni ricercatori hanno sostenuto addirittura l'irrelevanza, in relazione alla patogenesi del mesotelioma, delle esposizioni ad amianto successive alla prima (si veda lo studio - citato dalla difesa degli imputati e poi prodotto dalla stessa all'udienza del 20.12.2008 - di G. Chiappino intitolato "Mesotelioma: il ruolo delle fibre ultrafini e conseguenti riflessi in campo preventivo e medico – legale", pubblicato sulla rivista "Medicina del Lavoro, anno 2005; 96, 1; 3 – 23)».

Tuttavia il giudice osserva che «tale tesi non può...essere considerata una opinione generalmente condivisa dalla comunità scientifica. In essa, invero, prevale tuttora l'assunto secondo cui una qualsiasi esposizione successiva alla prima può giocare un ruolo nello sviluppo della malattia in questione (si veda, ad esempio, lo studio di F. Mollo e D. Bellis: "Implicazioni medico-legali nella diagnosi di mesotelioma", Atti del Convegno "L'amianto: dall'ambiente di lavoro all'ambiente di vita. Nuovi indicatori per futuri effetti", Pavia, Tipografia PIME Editrice, 1997, 253 – 261).»

Infatti, prosegue il giudicante (sempre alla luce delle tesi dei consulenti tecnici), «l'amianto è un cancerogeno che può agire sia da iniziatore che da promotore», ed «è, pertanto, plausibile che una elevata esposizione cumulativa (entità x durata), reiterando gli stimoli ed abbreviando o annullando gli intervalli tra questi, oltre ad aumentare la probabilità dell'evento, abbrevi (interferendo sulla predisposizione soggettiva e diminuendo le capacità "difensive" di ciascun singolo organismo), anche la durata del meccanismo patogenetico, che corrisponde alla latenza, intesa come tempo trascorso tra l'inizio della esposizione e la comparsa della malattia. In altri termini, è possibile affermare che se il soggetto, dopo la prima esposizione (potenzialmente sufficiente per l'inalazione della c.d. "dose grilletto"), non avesse continuato a lavorare, in assenza di misure di protezione, in un ambiente nel quale è presente l'amianto, il mesotelioma non si sarebbe manifestato o comunque si sarebbe manifestato più tardi».

Anche la **Corte d'appello di Trento** accerta il nesso di causalità sulla base della teoria multistadio della cancerogenesi. Il collegio rileva inoltre che l'utilizzo di una **legge scientifica di tipo statistico non entra in conflitto con i principi dettati dalle SSUU Franzese (come invece ritenuto in primo grado dal Tribunale di Trento con la sentenza del 9/11/2007)** allorché sia possibile raggiungere un alto grado di probabilità logica attraverso *«la valorizzazione complessiva di più elementi di fatto e di giudizio»*.

Nello specifico caso sottoposto al suo esame, la Corte ritiene che tale grado di probabilità si fondi sui seguenti elementi: gli studi epidemiologici svolti da diversi autori; *«l'esistenza di indagini biomolecolari...tali da evidenziare in maniera inequivocabile il rapporto diretto fra diversa quantità di fibre d'amianto iniettate nella pleura e nel peritoneo e diversi periodi di latenza della malattia»*; *«l'esistenza ancora di evidenziazioni sperimentali sui ratti»*; il periodo di latenza *«relativamente breve»* (30 anni), indice di un forte e prolungato livello di esposizione.